

Bollettino

Anno XLI

n. 11.1

1/15 novembre 2024

18 novembre 2024



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sommario

Provvedimenti adottati dalla Commissione	3
1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento	3
2 Altre decisioni	11
Indice cronologico	13
Indice per materia	14

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Direzione e redazione: via G. B. Martini, 3 – 00198 ROMA, tel. 06/84771

Direttore responsabile: *Antonella Nibaldi*

Comitato di redazione: *Laura Ferri (coordinatrice), Luca Cecchini*

Elaborazione e composizione: *Claudia Amadio, Alfredo Gloria*

Provvedimenti adottati dalla Commissione

1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento

Delibera n. 23310

Proroga del distacco dell'avv. Maria Tecla Rodi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della I parte del Regolamento del Personale della Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento del personale della CONSOB*, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 22848 del 18 ottobre 2023, con la quale l'avv. Maria Tecla RODI, *consigliere* assegnata all'*Ufficio Post-Trading* della Divisione Vigilanza Mercati, è stata collocata in posizione di distacco presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della I parte del *Regolamento del personale della CONSOB*, per il periodo dal 15 novembre 2023 al 14 novembre 2024;

VISTA la *Nota* del 7 novembre 2024, con la quale la Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto la proroga del distacco in questione per un ulteriore semestre a decorrere dal 15 novembre 2024;

VISTO l'art. 71, comma 1, della I parte del citato *Regolamento del personale*, ai sensi del quale nell'interesse dell'Istituto la Commissione può deliberare, tra l'altro, il distacco di dipendenti presso enti in Italia, su proposta formulata dal Direttore Generale;

RITENUTO che sussista in capo alla CONSOB l'interesse a prorogare il distacco dell'avv. RODI presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di proseguire l'accrescimento delle conoscenze nelle materie del *fintech* e delle infrastrutture di mercato e di *post-trading*, con riferimento alle quali sussistono competenze anche della stessa CONSOB, nonché **TENUTO CONTO** del vantaggio derivante dal consolidarsi di un clima di collaborazione tra le Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 71, comma 1, della I parte del suddetto *Regolamento del personale*, i dipendenti della CONSOB, per la durata del distacco, hanno titolo al trattamento economico a carico della stessa CONSOB e sono considerati in servizio ad ogni effetto;

SU PROPOSTA del Direttore Generale, sentito il responsabile della Divisione Vigilanza Mercati;

DELIBERA:

Il distacco presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'avv. Maria Tecla RODI, *consigliere*, è prorogato, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della I parte del *Regolamento del personale della CONSOB*, dal 15 novembre 2024 al 14 maggio 2025, salvo esigenze di ulteriori proroghe.

L'avv. RODI per tutto il periodo trascorso in posizione di distacco è considerata in servizio ad ogni effetto; alla medesima spetta il trattamento economico relativo alla posizione organico-retributiva ricoperta.

L'avv. RODI è autorizzata a trattenere gli eventuali compensi alla medesima corrisposti dal citato Dicastero.

La presente delibera sarà portata a conoscenza dell'interessata e pubblicata nel *Bollettino della CONSOB*.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23311

Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 2024

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio

2013, ed in particolare l'art. 7 che demanda alla Commissione l'approvazione del Bilancio preventivo dell'Istituto;

VISTO il Bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio 2024, approvato con propria delibera n. 22946 del 20 dicembre 2023;

VISTE le proprie delibere n. 23075 del 24 aprile 2024, n. 23080 del 24 aprile 2024 e n. 23216 del 24 luglio 2024, con le quali sono state apportate variazioni al suddetto Bilancio di previsione;

VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 19 del 13 maggio 2024, con la quale è stato autorizzato il prelievo dal Fondo compensazione entrate contributive;

VISTO il bando dell'Autorità Nazionale per la Cybersicurezza, avente ad oggetto la promozione della digitalizzazione e l'innovazione, nonché il rafforzamento della sicurezza nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2024 avente ad oggetto la ripartizione del Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza;

CONSIDERATO che con il citato D.P.C.M. dell'8 luglio 2024, in attuazione del bando dell'Autorità Nazionale per la Cybersicurezza, sono state assegnate alla Consob le risorse rivenienti dal Fondo per la gestione della cybersicurezza ai sensi dell'art. 1, comma 899, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'importo complessivo di € 1.950.000,00 per il periodo 2024-2026;

CONSIDERATO che le risorse in questione, essendo erogate ai sensi dell'art. 1, comma 899, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non rientrano nei limiti della spesa per consumi intermedi ex art. 8, comma 3, del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

ATTESO che occorre accertare nell'entrata del Bilancio di previsione 2024 la quota parte di competenza delle risorse finanziarie assegnate, pari in complesso a € 280.000,00 e, correlativamente, integrare gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa dello stesso Bilancio di previsione afferenti alle spese per la gestione della cybersicurezza;

RAVVISATA, altresì, la necessità di istituire uno specifico capitolo di entrata denominato "*Entrate dallo Stato da destinare al finanziamento delle spese per la gestione della Cybersicurezza, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197*", al fine di dare separata evidenza alle entrate della specie;

ATTESO che le spese per la gestione della cybersicurezza del corrente esercizio, finanziate con i fondi dello Stato, ammontano in complesso a € 280.000,00 e graveranno sui capitoli di spesa n. 10331 "*Noleggior, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software e infrastrutture di telecomunicazione*" e n. 10343 "*Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi*", rispettivamente per € 200.700,00 e per € 79.300,00;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Collegio dei revisori nelle sedute del 27 settembre e 25 ottobre 2024;

D E L I B E R A:

Art. 1

1. Nello schema di Bilancio di previsione dell'Istituto, Parte I^a Entrata, Titolo I – Entrate correnti, Categoria 1^a Trasferimento dallo Stato, è istituito il capitolo n. 10107 denominato "*Entrate dallo Stato da destinare al finanziamento delle spese per la gestione della Cybersicurezza, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197*".

Art. 2

1. Al capitolo di entrata di nuova istituzione n. 10107 "*Entrate dallo Stato da destinare al finanziamento delle spese per la gestione della Cybersicurezza, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197*" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è assegnato il complessivo importo di € 280.000,00;
2. Sono autorizzate le correlate variazioni *in aumento* degli stanziamenti relativi ai sottoindicati capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

- n. 10331 " <i>Noleggior, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software e infrastrutture di telecomunicazione</i> "	€ 200.700,00
- n. 10343 " <i>Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi</i> "	€ 79.300,00

Art. 3

1. La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23312

Autorizzazione della società Monte Titoli s.p.a. all'esternalizzazione di servizi di base da depositario centrale di titoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 ("Regolamento CSDR");

VISTI, in particolare:

- l'articolo 19, paragrafo 1, il quale prevede che un depositario centrale ("CSD") presenti domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine quando intende esternalizzare un servizio di base;
- l'articolo 19, paragrafo 2, ai sensi del quale la concessione di un'autorizzazione a esternalizzare un servizio di base a norma del paragrafo 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento CSDR;
- l'articolo 17, paragrafo 4, ai sensi del quale l'autorità competente consulta le autorità rilevanti a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente;
- l'articolo 17, paragrafo 6, lett. c), ai sensi del quale l'autorità competente consulta le autorità competenti degli altri CSD appartenenti al medesimo gruppo societario del CSD richiedente con riguardo alle tematiche indicate al successivo paragrafo 7;
- l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, che definiscono le condizioni che l'esternalizzazione di attività deve rispettare;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 79-undecies, comma 1, in base al quale la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento CSDR, secondo quanto disposto dai Capi I e II;
- l'articolo 79-undecies, comma 2, in base al quale la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza, *inter alia*, l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento CSDR;

VISTA la delibera n. 21195 del 18 dicembre 2019, adottata d'intesa con la Banca d'Italia, con la quale Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" o la "Società") è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 18 del Regolamento CSDR, a operare in qualità di CSD;

PREMESSO che in data 29 luglio 2024 Monte Titoli ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento CSDR, per l'esternalizzazione di alcune attività ICT necessarie per l'ordinata prestazione del servizio di base di regolamento;

CONSIDERATA l'ulteriore documentazione prodotta da Monte Titoli in data 11 settembre 2024, a seguito della quale l'istanza è stata dichiarata completa;

CONSIDERATE le ulteriori successive integrazioni istruttorie inerenti agli esiti positivi dei test effettuati;

CONSIDERATO che l'istanza di autorizzazione ricade nell'ambito del progetto volto a creare un'infrastruttura

comune e potenziata di gruppo per l'utilizzo della rete di comunicazione SWIFT (progetto "SWIFT consolidation");

CONSIDERATO che le attività ICT oggetto dell'istanza sono attualmente esternalizzate da Monte Titoli, e che l'istanza concerne quindi il passaggio dall'attuale fornitore a nuovi fornitori infragruppo;

CONSIDERATO che nessuna delle autorità consultate ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4 e 6, del Regolamento CSDR ha formulato pareri negativi;

RILEVATO che la Società ha adottato le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti nel Regolamento CSDR secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 30;

RITENUTO pertanto che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione della Società al cambio di fornitori previsto nell'ambito del progetto SWIFT *consolidation*;

ACQUISITA dalla Banca d'Italia l'intesa prevista dall'articolo 79-undecies, comma 2, del TUF;

DELIBERA:

La società Monte Titoli è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del Regolamento CSDR, a esternalizzare ai nuovi fornitori indicati nell'istanza di autorizzazione le attività ICT relative all'utilizzo della rete di comunicazione SWIFT, rientranti nel progetto SWIFT *consolidation*, e attualmente esternalizzate a diverso fornitore.

La presente delibera è portata a conoscenza di Monte Titoli e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la medesima è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Di tale decisione sarà informata l'ESMA, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento CSDR, e le autorità consultate, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 8-bis, del citato Regolamento.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23313

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://incore-investment.net> e la pagina <https://client.incore-investment.net>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

- i. mediante il sito <https://incore-investment.net>, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore – previa apertura di un conto – la possibilità di fare trading su Forex, azioni, indici, CFD, valute digitali e materie prime tramite una piattaforma di trading;
- ii. nel sito vengono prospettate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Microconto", "Conto Standard", "Account Premium" e "Conto VIP";
- iii. effettuata la registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo <https://client.incore-investment.net> dove è possibile effettuare depositi sul conto di *trading*;
- iv. riguardo all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che all'interno del medesimo sono presenti generici riferimenti a "INCORE INVESTMENT";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito <https://incore-investment.net> e la pagina <https://client.incore-investment.net> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti sia la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito <https://incoreinvestment.net> e la pagina <https://client.incore-investment.net> è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana ed è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana; è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito <https://incore-investment.net> e la pagina <https://client.incore-investment.net> non risulta riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf – titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" – la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge

servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito <https://incore-investment.net> e la pagina <https://client.incore-investment.net> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23314

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante i siti *internet* <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc> – risultati attivi, disponibili anche in lingua italiana, registrati in forma anonima e aventi la medesima interfaccia grafica, le medesime sezioni ed i medesimi contenuti – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su azioni e su *CFD* relativi a indici e materie prime;
- ii. all'interno dei siti <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc> è offerta agli utenti la possibilità di aprire un *account* di *trading* tra i quattro menzionati e denominati, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "Mini", "Standard", "Classic" e "Vip";
- iii. quanto alla riconducibilità, nei "Termini e Condizioni" dei siti <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc> è indicato che la controparte contrattuale dell'utente che opera tramite le menzionate piattaforme è "Finance Advice";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti *internet* <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un *account* di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti *internet* <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc>, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i menzionati domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite i siti <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc>;

CONSIDERATO che i siti *internet* <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc> non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere i siti *internet* <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23315

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://premiu-maifactor.vip>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito <https://premiu-maifactor.vip> - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su *contract for difference* (CFD) aventi come sottostante valute, azioni, materie prime, indici e cripto valute tramite una piattaforma di *trading*;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://premiu-maifactor.vip> - mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi al *web* dall'Italia mediante indirizzi IP italiani - l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
- iii. in particolare, sul sito <https://premiu-maifactor.vip> sono menzionate cinque tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Bronzo*", "*Argento*", "*Oro*", "*Platino*" e "*Vip*";
- iv. quanto alla riconducibilità, nel sito <https://premiu-maifactor.vip> sono presenti generici riferimenti a "*Aifactor Group*" ed è resa disponibile l'indicazione di due caselle di posta elettronica (support@premiu-maifactor.vip e support@aifactor.ai);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://premiu-maifactor.vip> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://premiu-maifactor.vip>, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* <https://premiu-maifactor.vip> è risultato disponibile in lingua italiana. Inoltre, sono state riferite interazioni con risparmiatori italiani che hanno trasmesso copia delle conversazioni intercorse in lingua italiana mediante *e-mail* e/o una applicazione di messaggistica istantanea con operatori di "*Aifactor*". Altresì, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://premiu-maifactor.vip>;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://premiuifaactor.vip> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://premiuifaactor.vip> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23316

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.zodiacspeck.com e la relativa pagina <https://webtrader.zodiacspeck.com>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito www.zodiacspeck.com - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* aventi ad oggetto contratti finanziari su valute tramite una piattaforma di *trading* dedicata;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta la registrazione, l'apertura di un conto e l'accesso alla piattaforma di *trading* disponibile all'indirizzo <https://webtrader.zodiacspeck.com>;
- iii. in particolare, nel sito www.zodiacspeck.com sono menzionate sette tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Bronzo*", "*Argento*", "*Oro*", "*Platino*", "*Diamante*", "*Premio*" e "*Vip*";
- iv. quanto alla riconducibilità, nel sito www.zodiacspeck.com si trovano generici riferimenti a "*Zodiac Speck*" con asserita sede a Londra. Nel sito è resa disponibile una casella di posta elettronica (*supporto@zodiacspeck-mail.com*);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* www.zodiacspeck.com e la relativa pagina <https://webtrader.zodiacspeck.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* www.zodiacspeck.com e la relativa pagina <https://webtrader.zodiacspeck.com>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.zodiacspeck.com è risultato disponibile in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito www.zodiacspeck.com e sono state riferite interazioni con risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito *internet* www.zodiacspeck.com e la relativa pagina <https://webtrader.zodiacspeck.com> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* www.zodiacspeck.com e la relativa pagina <https://webtrader.zodiacspeck.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23317

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://algoproai.com>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito <https://algoproai.com> – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *CFD* relativi a materie prime e azioni nonché su strumenti finanziari derivati correlati a indici;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://algoproai.com> l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
- iii. in particolare, sul sito <https://algoproai.com> sono menzionate quattro tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Standard*", "*Argento*", "*Oro*" e "*VIP*";
- iv. quanto alla riconducibilità, nel sito <https://algoproai.com> sono presenti diversi riferimenti a [...*omissis*...] ed è resa disponibile l'indicazione di una casella di posta elettronica (*support@algoproai.com*);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://algoproai.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://algoproai.com>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* <https://algoproai.com> è risultato disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica e in relazione alle iniziative promosse tramite il medesimo dominio è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di risparmiatori italiani. Inoltre, è stata acquisita copia delle conversazioni intercorse in lingua italiana mediante una applicazione di messaggistica istantanea tra operatori di "*algoproai*" e risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://algoproai.com>;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://algoproai.com> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf – titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" – la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://algoproai.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23318

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://axiagroup.co> e la relativa pagina <https://my.axiagroup.co>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito <https://axiagroup.co> – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *CFD* relativi a materie prime, azioni e strumenti finanziari derivati correlati a indici;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://axiagroup.co> – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, in corrispondenza della pagina <https://my.axiagroup.co>, direttamente raggiungibile dalla *homepage* del sito <https://axiagroup.co> – l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
- iii. in particolare, sul sito <https://axiagroup.co> sono menzionate cinque tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino" e "Premio";
- iv. quanto alla riconducibilità, nel sito <https://axiagroup.co> sono presenti diversi riferimenti al brand "AxiaGroup" di cui è resa disponibile una casella di posta elettronica (support@axiagroup.io);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://axiagroup.co> e la relativa pagina <https://my.axiagroup.co> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://axiagroup.co> e la relativa pagina <https://my.axiagroup.co>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* <https://axiagroup.co> è risultato disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica e sono state riferite interazioni tra operatori del sito <https://axiagroup.co> e risparmiatori italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://axiagroup.co> e nel medesimo sito è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://axiagroup.co> e la relativa pagina <https://my.axiagroup.co> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf – titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" – la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://axiagroup.co> e la relativa pagina <https://my.axiagroup.co> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

2 Altre decisioni

1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Aquafil Spa

Con riferimento al Prospetto Informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul segmento STAR dell'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, delle azioni ordinarie di Aquafil Spa rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2024 ("Aumento di Capitale"), approvato dalla Commissione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Prospetto"), la Commissione ha chiesto di diffondere al pubblico, contestualmente alla pubblicazione del Prospetto - con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti") - un comunicato stampa nel quale:

- sia resa nota la notizia dell'approvazione del Prospetto, precisando che detto Prospetto riporta i fattori di rischio relativi al gruppo Aquafil ed alle azioni oggetto di offerta e di ammissione alle negoziazioni sul segmento STAR dell'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., derivanti dal suddetto Aumento di Capitale;
- sia riprodotto il contenuto del fattore di rischio A.1.1 "Rischi connessi alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Aquafil" del Prospetto, limitatamente a: (a) l'informativa contenuta nel capoverso che inizia con "[a]l 30 settembre 2024 l'indebitamento finanziario lordo del Gruppo è pari a Euro 264.986 migliaia" e termina con "(...) in assenza di tempestive azioni volte a reperire le risorse finanziarie necessarie per il rimborso anticipato obbligatorio dei debiti del Gruppo, pregiudicherebbe la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo stesso"; (b) l'informativa contenuta nel capoverso che inizia con "[l]a stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla data del Prospetto" e termina con "(...) le risorse finanziarie a disposizione del Gruppo non sarebbero sufficienti a soddisfare le richieste dei creditori finanziari alla data in cui questi ultimi chiedessero all'Emittente il rimborso di tali debiti (stimata cadere nel corso del secondo trimestre 2025), e la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo sarebbe pregiudicata";
- sia riprodotto il contenuto della tabella illustrativa dei dati previsionali tratti dal Piano Industriale 2024-2026 del gruppo Aquafil contenuta nella Sezione 7, paragrafo 7.3 "Dati previsionali" del Prospetto (con le note in calce alla tabella), preceduta dalla specificazione che le previsioni in essa contenute sono tratte dal Piano Industriale 2024-2026 che il Consiglio di amministrazione dell'Emittente ha approvato in data 29 agosto 2024;
- sia riprodotta l'informativa esposta di seguito alla tabella illustrativa dei dati previsionali contenuta nella Sezione 7, paragrafo 7.3 "Dati previsionali" del Prospetto, limitatamente a: (a) "[s]i segnala inoltre che il risultato netto consolidato è atteso in miglioramento nell'arco di Piano, con valori positivi attesi sia nel 2025 sia nel 2026, rispetto al risultato netto negativo per Euro 25.849 migliaia registrato nel 2023"; (b) l'informativa che inizia con "[i]n considerazione del fatto che l'attività del Gruppo si svolge sulla base della ricezione di ordinativi giornalieri (...)" e termina con "(...) ammonta, per ciascun anno, a circa Euro 5.000 migliaia";
- sia riprodotto il contenuto del fattore di rischio A.1.2 "Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Industriale" del Prospetto, limitatamente all'informativa che inizia con "[a] causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, potrebbero verificarsi scostamenti, anche significativi, tra valori consuntivi e valori preventivati" e termina con "[t]enuto conto delle incertezze che caratterizzano le assunzioni del Piano Industriale, non si può escludere che i risultati che il Gruppo consuntiverà nell'arco di Piano possano essere peggiori, anche significativamente, rispetto a quelli previsti".

La Commissione ha infine chiesto che nel comunicato sia precisato che le informazioni sono fornite su richiesta della Consob.

Landi Renzo Spa

Con riferimento:

- al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e alla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 approvate dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo Spa rispettivamente in data 5 agosto 2024 e 6 settembre 2024, nelle quali è stato rappresentato che "[...] in assenza dell'avveramento della Condizione Sospensiva relativa alla "fairness opinion" entro il 31 dicembre 2024, sussista una significativa incertezza che può far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, in quanto tale circostanza potrebbe avere una ricaduta sul buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Riservato e di conseguenza sulla manovra finanziaria nel suo complesso";
- alla relazione di revisione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e alla relazione di revisione sul bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2024 emesse da PricewaterhouseCoopers Spa rispettivamente in data 2 settembre 2024 e 13 settembre 2024, nelle quali la predetta società di revisione pur esprimendo un giudizio senza rilevii, ha incluso il paragrafo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" richiamando l'informativa fornita dagli amministratori in merito alla suddetta incertezza significativa.

La Commissione al riguardo, ai sensi della norma in oggetto, ha chiesto alla Società di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente art. 154-*ter* del Tuf e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni:

- a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);
- c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-*ter* del Tuf;
- d) l'eventuale mancato rispetto dei *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
- e) lo stato di implementazione del Piano Economico Finanziario, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

La Commissione ha precisato che, tenuto conto delle

modifiche apportate dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-*ter* del Tuf ed in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

La Commissione ha inoltre chiesto alla Società di fornire comunque nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. I comunicati stampa dovranno contenere l'indicazione che sono diffusi su richiesta della Consob e dovranno essere diffusi a partire dai dati al 30 settembre 2024.

2. Inoltri di rapporti alla Magistratura

Nel periodo di riferimento la Commissione ha deliberato l'inoltro all'Autorità Giudiziaria di **sette rapporti** in relazione a fatti comportanti ipotesi di violazione di legge sanzionate penalmente.

3. Verifiche ispettive

Nel periodo di riferimento sono state disposte **due verifiche ispettive** nei confronti di due soggetti vigilati.

Indice cronologico

1-15 novembre 2024

1 Delibere e provvedimenti urgenti

Delibera n. 23310 3

Proroga del distacco dell'avv. Maria Tecla Rodi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della I parte del Regolamento del Personale della Consob

Delibera n. 23311 3

Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 2024

Delibera n. 23312 4

Autorizzazione della società Monte Titoli S.p.A. all'esternalizzazione di servizi di base da depositario centrale di titoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014

Delibera n. 23313 5

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://incore-investment.net> e la pagina <https://client.incore-investment.net>

Delibera n. 23314 6

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc>

Delibera n. 23315 7

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://premiумаifactor.vip>

Delibera n. 23316 8

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.zodiacspeck.com e la relativa pagina <https://web-trader.zodiacspeck.com>

Delibera n. 23317 9

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://algoproai.com>

Delibera n. 23318 10

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://axiagroup.co> e la relativa pagina <https://my.axia-group.co>

2 Altre decisioni

1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 11

2. Inoltri di rapporti alla Magistratura 12

3. Verifiche ispettive 12

Indice per materia

1-15 novembre 2024

Consob

Delibera n. 23310

3
Proroga del distacco dell'avv. Maria Tecla Rodi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della I parte del Regolamento del Personale della Consob

Delibera n. 23311

3
Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 2024

Contrasto all'abusivismo

Delibera n. 23313

5
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://incore-investment.net> e la pagina <https://client.incore-investment.net>

Delibera n. 23314

6
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet <https://finance-advice.pro> e <https://finance-advice.cc>

Delibera n. 23315

7
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://premiумаifactor.vip>

Delibera n. 23316

8
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.zodiacspeck.com e la relativa pagina <https://web-trader.zodiacspeck.com>

Delibera n. 23317

9
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://algoproai.com>

Delibera n. 23318

10
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://axiagroup.co> e la relativa pagina <https://my.axiagroup.co>

Inoltri alla Magistratura

➤ *Rapporti*

Mercati regolamentati

Delibera n. 23312

4
Autorizzazione della società Monte Titoli S.p.A. all'esternalizzazione di servizi di base da depositario centrale di titoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014

Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Verifiche ispettive